

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Sentenza 30.6.2014-30.7.2014

Adozione ex art. 44, co. 1, lett. d) – convivente omosessuale – interesse del minore – ammissibile

(Commento a cura dell'Avv. Giulia Sapi)

Con sentenza pubblicata il 31 luglio 2014 il Tribunale per i minorenni di Roma ha accolto la richiesta di una madre sociale di adottare la figlia biologica della propria convivente, avanzata ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d), l. 184/1983.

L'istituto applicato è quello dell'adozione in "casi particolari", che, in quattro ipotesi tassative, consente ai minori di essere adottati anche quando non ricorrano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7 della citata legge, ampliando di fatto il novero dei soggetti legittimati ad adottare, e semplificando la procedura di adozione.

Nel caso di specie, l'ipotesi portata all'attenzione del tribunale è quella prevista dalla lettera d), che consente al minore di essere adottato "quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo".

In un primo tempo, subito dopo l'entrata in vigore della legge, tale norma era stata interpretata in senso restrittivo, e ritenuta applicabile soltanto ai minori adottabili – in quanto dichiarati in stato di abbandono – ma non collocabili in affidamento preadottivo, poiché a causa di problemi sanitari e/o psicologici, ovvero in ragione dell'età più avanzata, non riuscivano ad essere accolti da alcuna delle coppie aspiranti all'adozione.

Un secondo orientamento della giurisprudenza di merito, poi consolidatosi, ha ampliato la portata interpretativa della norma, ammettendo che l'impossibilità di affidamento preadottivo potesse essere non solo di mero fatto, ma altresì di diritto, in assenza cioè di una dichiarazione di stato di abbandono, e ritenendo adottabili anche minori non abbandonati, ma, ad esempio, affidati da anni ad una coppia, anche non coniugata, o ad un single (Si ricordano tra le altre le sentenze del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 626/2007 e della Corte di Appello di Milano n. 1271/2012).

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha pertanto aderito a questa diffusa interpretazione, *"ciò soprattutto alla luce della duplice circostanza che la lettera della norma è chiara nel senso di prevedere come presupposto dell'adozione di cui trattasi l'impossibilità dell'affidamento preadottivo senza ulteriori specificazioni, e quindi ricomprendendovi sia l'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo sia quella di diritto, e che una diversa interpretazione non consentirebbe il perseguimento dell'interesse del minore in situazioni, come quella di cui trattasi, in cui il figlio di soggetto convivente con l'adottante abbia con quest'ultimo un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore, al quale però l'ordinamento negherebbe qualsiasi riconoscimento e tutela"*.

Se la giurisprudenza maggioritaria ammette la possibilità di adozione ex art. 44 lettera d) per le coppie di conviventi (eterosessuali), sempre che la decisione corrisponda all'interesse primario del minore, ne deriva che la medesima conclusione debba applicarsi anche nel caso di conviventi del medesimo sesso.

Una diversa interpretazione infatti sarebbe in primo luogo contraria alla *ratio legis*. Richiamando la nota pronuncia della Cassazione 601/2012, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha ribadito che *"ferma restando la valutazione della fattispecie concreta...non può presumersi che l'interesse del minore non possa realizzarsi nell'ambito di un nucleo familiare costituito da una coppia di soggetti del medesimo sesso"*. La Suprema Corte aveva infatti chiarito che l'inserimento di un minore in una famiglia composta da due

persone dello stesso sesso non è di per sé pregiudizievole al minore stesso, dovendo il preteso pregiudizio essere adeguatamente comprovato da chi lo deduce. **Ne consegue che “se la dannosità di un contesto familiare omosessuale per un minore non può presumersi...non può neppure presumersi che l’interesse preminente del minore non possa realizzarsi in tale contesto”.**

“Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza degli adottanti a prendersene cura”, prosegue il Collegio, “un’interpretazione dell’art. 44, co. 1, lett. d) L. 184/1983 che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della predetta omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”.

Infine, ricorda il tribunale, *“una lettura dell’art. 44, co. 1, lett. d) che escludesse dalla possibilità di ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari coppie di fatto omosessuali a motivo di tale orientamento sessuale si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 8 della CEDU”.* La Corte europea dei diritti umani, nella sentenza del 19 febbraio 2013, aveva ritenuto discriminatoria, per violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della CEDU, la legge austriaca che non consentiva alle coppie omosessuali l’adozione c.d. cogenitoriale (adozione del figlio del convivente), concessa invece alle coppie di fatto eterosessuali.

Dati i principi di diritto qui enunciati, che non consentono di escludere a priori l’applicabilità dell’istituto in questione a persone omosessuali, con riguardo invece alla valutazione in concreto dell’interesse del minore, la sentenza in esame ha dato conto delle valutazioni estremamente positive riportate dai Servizi Sociali incaricati sullo stato di salute fisica e psicologica della minore, *“che è apparsa a tutti serena, unita da un profondo legame affettivo alle sue due madri, e assolutamente ben inserita nell’ambiente scolastico e familiare che la circonda, ove tra l’altro, grazie anche alla presenza costante dei nonni, ha modo di osservare vari modelli di coppia esistenti, non risultando pertanto isolata e pregiudicata a livello emotivo in alcun modo”.*

E’ opportuno sottolineare come il tribunale romano abbia evidenziato che **“nel caso di specie ... non si tratta di concedere un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da anni, nell’esclusivo interesse di una bambina che è da sempre cresciuta e stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe mamme”.**

In tale contesto, non vi era alcuna ragione per negare alla minore i diritti e i vantaggi che derivano dal rapporto di filiazione, ancor più rilevanti a seguito della riforma introdotta dalla legge 219/2012 che – secondo l’interpretazione ormai consolidata – ha previsto l’instaurazione del vincolo di parentela anche in caso di adozione in casi particolari, coerentemente con il diritto del minore ad una famiglia, al rispetto della vita familiare, ed al principio di non discriminazione tra figli biologici e figli adottivi, tutti sanciti dalle norme sovranazionali.